



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
<b>Comune di Legnano</b>	<b>C.C.</b>	<b>32</b>	<b>28-03-2017</b>
<b>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE.</b>			

## Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **VENTOTTO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1<sup>A</sup> CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Rotondi Rosaria	X		13	Damiani Federico	X	
2	Ferrazzano Michele	X		14	Giordano Raffaele	X	
3	Berna Nasca Monica	X		15	Compagnone Rosario	X	
4	Formigoni Andrea	X		16	Guidi Luciano	X	
5	Verdoliva Salvatore	X		17	Colombo Daniela	X	
6	Quaglia Stefano		X	18	Munafò Letterio	X	
7	Colombo Tiziana	X		19	Cocciolo Alfonso	X	
8	Selmo Serena	X		20	Olgiati Riccardo	X	
9	Bonfrate Eligio	X		21	Saitta Marinella	X	
10	Dalmasio Marco	X		22	Fratù Gianbattista		X
11	Sassi Antonio	X		23	Marazzini Giuseppe	X	
12	Bragato Guido Niccolò		X	24	Gangemi Domenico		X
Sindaco - Centinaio Alberto						X	
totale						21	4

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Luminari Pier Antonio	X	Colombo Gian Piero	X
Silvestri Umberto		Tripodi Maurizio	X
Ferré Antonio	X	Bottalo Chiara	
Cusumano Antonino	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO.  
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

## **Deliberazione C.C. n. 32 del 28-03-2017**

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE.**

Il Presidente cede la parola all'Assessore Luminari, il quale illustra l'argomento in oggetto, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Quindi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 ha istituito l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

il comma 3 bis del predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che nel regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2012 è stata istituita nel Comune di Legnano l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e che, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento applicativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota nella misura dello 0,8%, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, è stato modificato il relativo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 luglio 2014 è stata confermata per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, sono state determinate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, come di seguito riportato:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota in percentuale</b>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 7 luglio 2015 e n. 43 del 19.04.2016 sono state confermate, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, le aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, nonché la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000, così come deliberate per l'anno d'imposta 2014;

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, è intendimento di questa Amministrazione confermare per l'anno d'imposta 2017 le aliquote differenziate e la soglia di esenzione come deliberate per l'anno d'imposta 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) che, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, estende all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato inoltre che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;

- con decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2017-2019 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5<sup>a</sup> Bilancio, finanze e revisione della spesa, in data 21/03/2017 acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore 2 "Attività Economiche e Finanziarie" ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 13 voti favorevoli e 8 contrari (Cocciolo, Colombo D., Colombo T., Guidi, Munafò, Marazzini, Olgiati e Saitta), espressi da 21 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

## **DELIBERA**

- 1) di confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nelle misure differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, e la misura della soglia di esenzione commisurata al reddito complessivo annuo imponibile, di cui agli art. 2 e 2 bis del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19 aprile 2016, come di seguito riportati:

### **Art. 2 - Determinazione dell'aliquota**

Il Comune di Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota in percentuale</b>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

### **Art. 2 bis - Soglia di esenzione**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad **€ 15.000,00**.

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive di cui al precedente art. 2.

La soglia di esenzione può essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

- 2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ritenuta l'urgenza di assicurare certezza riguardo alla applicazione delle disposizioni tributarie,

Con 13 voti favorevoli e 8 contrari (Cocciolo, Colombo D., Colombo T., Guidi, Munafò, Marazzini, Olgiati e Saitta), espressi da 21 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

MICHELE FERRAZZANO

---

IL SEGRETARIO GENERALE PIERLUISA VIMERCATI

---

Il sottoscritto Segretario Generale

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Pierluisa Vimercati*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 21 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Pierluisa Vimercati*